

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1961

(50^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 605, 608
BOCCASSI	607
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	608
DE BOSIO	607
FIORE	605, 607
VARALDO	608
VENUDO, <i>relatore</i>	606, 607, 608

« Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 » (1376-B) (Approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 580, 581, 596, 600, 601, 605
BITOSSÌ	600, 603
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	581, 601
DE BOSIO	596, 601
DI GRAZIA	603
DI PRISCO	602
FIORE	595, 599, 600, 601
MILITERNI, <i>relatore</i>	580, 599, 600, 604
MONALDI	602
SIMONUCCI	602
VALLAURI	602
VARALDO	595, 596, 600, 601
ZANE	580, 581, 601, 603

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Palumbo Giuseppe

pina, Sibille, Simonucci, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

D E B O S I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 » (1376-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Desidero, anzitutto, dichiarare di aver preso visione delle modifiche apportate al presente disegno di legge dalla Camera dei deputati soltanto mezz'ora fa.

Comunque la modificazione sostanziale apportata al testo approvato dal Senato consiste nel reinserimento dell'articolo 23, che il Senato aveva ritenuto di sopprimere. Tale articolo 23, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, è del seguente tenore: « Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio » e, come appare evidente, ha un'importanza squisitamente finanziaria.

Quando il Senato ritenne di non dover inserire detta norma nel testo del provvedimento, venne fatta una considerazione molto ov-

via; si pensò cioè che tali maggiori oneri, dal momento che non sarebbero stati considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio, in sostanza avrebbero provocato o aumenti tariffari o inasprimenti di aliquote.

D'altra parte, è anche necessario non dimenticare le notevoli difficoltà di ordine finanziario create dal presente disegno di legge, come pure la buona volontà dimostrata dal Tesoro nel tentare di superarle.

Ora, comunque, pare che l'articolo 23 in questione venga a costituire una specie di norma di sicurezza per quanto concerne una più esatta delimitazione degli oneri finanziari gravanti sulla collettività.

Ritengo, pertanto, che il reinserimento dell'articolo possa essere senz'altro accettato, soprattutto per far sì che il disegno di legge possa diventare il più rapidamente possibile norma operante, venendo incontro alle necessità della categoria degli autoferrotramvieri.

Z A N E . Se non erro, è stato modificato anche l'articolo 30, il quale, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, in seguito all'aggiunta dell'articolo 23, ha preso il numero 31.

Desidererei avere, al riguardo, qualche chiarimento.

M I L I T E R N I , *relatore*. In sostanza, nella attuale formulazione non è più citato l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

A me pare, pertanto, che anche questa variazione possa essere senz'altro accolta.

Tutte le altre modificazioni non sono che una conseguenza logica del reinserimento dell'articolo 23.

Z A N E . Ritengo che sia necessario vedere la difformità che vi è tra la nuova e la vecchia formulazione del citato articolo 31.

Pertanto, dal momento che i lavori svolti alla Camera dei deputati, che hanno portato a tali modifiche del testo approvato dal Senato, sono stati seguiti dal Sottosegretario di Stato qui presente, riterrei opportuno, an-

che per economia di tempo, pregarlo di dare qualche esauriente informazione sull'argomento e sui motivi che hanno determinato le modificazioni

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto si riferisce all'articolo 23, il Tesoro ha preso posizione al riguardo, chiedendo espressamente che esso fosse di nuovo introdotto nel testo del provvedimento in questione; pertanto, poichè è sembrato che tale reinserzione non determinasse gravi preoccupazioni, mentre al contrario opporsi alla richiesta del Tesoro avrebbe significato sospendere l'approvazione del disegno di legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Commissione del lavoro della Camera dei deputati, anche per desiderio degli interessati, hanno ritenuto opportuno accettare l'invito del Tesoro.

La modificazione dell'articolo 31 si è resa necessaria al fine di non intralciare la sollecita approvazione del provvedimento, in quanto dal relatore, onorevole Bianchi, era stato rilevato che l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, citato nel testo approvato dal Senato, era stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega e, pertanto, il mantenerlo avrebbe infirmato tutto il provvedimento

La sostanza non è stata modificata; si è solo rimediato all'inconveniente introducendo nel testo dell'articolo 31 la seguente dizione « pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di concorso dello Stato ».

Z A N E. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955)

A decorrere dal 1° gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonchè delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno *ad personam* di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.

Art. 2.

(Rivalutazione delle pensioni indirette e di reversibilità)

Le pensioni indirette e di reversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 3.

(Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della reversibilità di pensione)

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi

secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di reversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.

Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:

1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

Art. 4.

(*Assegni ad personam*)

Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Art. 5.

(*Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate*)

Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio,

1947, n. 563, e successive modificazioni, è soppresso dal 1º gennaio 1961

Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083

Art 6

(*Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria*)

A decorrere dal 1º gennaio 1961, è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

L'assicurazione generale obbligatoria verserà al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sarà variata in relazione

alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 24 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 7.

(*Trattamenti minimi*)

La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, e a lire 108.000, per le pensioni di invalidità.

Il predetto minimo spetta anche se superi di nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non è, tuttavia, dovuto:

a) quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di reversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;

b) quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo.

La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sarà variata in relazione alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 24 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

(*Esenzioni fiscali*)

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Do lettura del primo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Restano ferme le modalità di corrispondenza già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, il quale, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 9.

(Tredicesima mensilità)

Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festività natalizie.

Per i titolari di pensione fruente di assegno *ad personam* l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno *ad personam* e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in unica soluzione in occasione delle festività natalizie.

Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

Restano ferme le modalità di corrispondenza già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

Do lettura degli articoli 10, 11 e 12 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Pensioni di anzianità)

Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qua-

lora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è così ridotto:

fino al 1964	10/15
per il 1965	11/15
» » 1966	12/15
» » 1967	13/15
» » 1968	14/15

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 11.

(Collocamento anticipato in quiescenza)

L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

« Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)50^a SEDUTA (19 luglio 1961)

comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dallo interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante ad raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza ».

Art. 12.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148)

Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed

immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, nonché il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Do lettura del penultimo comma dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Quanto ai termini in materia di ricorsi al collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 37 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 13.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico)

Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purché:

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quan-

do siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.

L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.

In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto.

Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Quanto ai termini in materia di ricorsi al collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 37.

Contro le decisioni del collegio medico è ammesso ricorso alla Autorità giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 14, 15, 16 e 17 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

(Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità)

Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.

Art. 15.

(Norme per la determinazione annuale del contributo)

Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annual-

mente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonché le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Finchè non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo congruaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per 5,80 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi ed un terzo.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, numero 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

L'articolo 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 16.

*(Versamento del contributo.
Tenuta dei conti)*

A decorrere dal 1º gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1º settembre.

A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi

inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.

L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

Art. 17.

*(Oneri per l'assistenza malattia per gli anni
dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo
di riserva istituito dall'articolo 18 della legge
28 dicembre 1952, n. 4435)*

Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-1959-60, sarà provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Do lettura del quart'ultimo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La facoltà di cui al precedente comma è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi dell'articolo 35 della presente legge e di precedenti disposizioni. Detta facoltà potrà essere esercitata dopo il compimento di due anni di iscrizione al Fondo purchè la relativa domanda sia presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Per il riconoscimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 11 e 13 del presente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(L. approvato).

Metto ai voti l'articolo 18, il quale, in seguito alla modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 18.

(Riscatti)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che, anteriormente alla data d'iscrizione al Fondo, abbia prestato presso Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Il contributo dovuto per i periodi da riscattare è calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda, in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, e quella stabilita per il Fondo di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ambedue vigenti alla stessa data.

Il Fondo si surroga all'agente nel diritto alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i contributi versati nell'assicurazione stessa durante il periodo riscattato.

La domanda deve essere presentata dall'agente, in costanza di rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente.

All'uopo gli interessati potranno fruire degli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende per far fronte al pagamento degli importi necessari.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata

in vigore della presente legge, purchè siano decorsi due anni dalla data di iscrizione.

La relativa domanda dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio sia stata o debba essere eliminata in applicazione dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237, del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ai commi 2, 3, 4, 5, 11, 13.

La facoltà di cui al precedente comma è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi dell'articolo 35 della presente legge e di precedenti disposizioni. Detta facoltà potrà essere esercitata dopo il compimento di due anni di iscrizione al Fondo purchè la relativa domanda sia presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Per il riconoscimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 11 e 13 del presente articolo.

Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, qualora l'iscritto versi l'importo dovuto entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento stesso sia effettuato dopo la de-

correnza di tale termine, ma non oltre l'anno dalla richiesta dell'Istituto

Per coloro che, trovandosi nella situazione prevista dal primo comma del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione dal 30 marzo 1958 alla data stessa, si applicano le norme contenute nella legge 17 febbraio 1958, n. 140, agli articoli 1, 2, 3 e 5, con l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto. Non è consentito il riscatto di periodi di attività lavorativa che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

(È approvato)

Do lettura degli articoli 19, 20 e 21 non modificati dalla Camera dei deputati

Art. 19.

(Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione)

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza, oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, la corrispondenza della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda è tenuta, per lo stesso periodo, a versare i contributi di cui al precedente articolo 15

Cessata definitivamente la rioccupazione, il precedente trattamento di pensione è ripristinato a domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. All'interessato spetta, a carico del Fondo, una indennità pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e assoggettata a contributo di previdenza,

ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322

Per i titolari di pensione che si rioccupino presso aziende di pubblici trasporti in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo o, comunque, alle dipendenze di terzi, la pensione sarà ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Qualora l'importo mensile della pensione superi lire 150.000, sulla parte eccedente sarà effettuata la riduzione del 50 per cento per tutto il periodo di rioccupazione.

Per i pensionati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo, continua ad essere operata la trattenuta con l'osservanza, per quanto riguarda la misura, delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi trasferiti o versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi di occupazione successivi alla decorrenza originaria della pensione a carico del Fondo, danno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione, secondo le norme di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818

Art. 20.

(Retribuzione soggetta a contributo)

Con effetto dal 1° gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è dovuto sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam* quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorché in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) 13^a mensilità;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:

1) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;

2) i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);

4) l'indennità di carovita per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;

7) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto.

Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione.

L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538,

e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

Art. 21.

(Retribuzione pensionabile)

A decorrere dal 1° gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è soltanto quella indicata alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 20.

Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera c), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22.

L'elemento di cui alla lettera d) è computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma.

Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonché le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (19 luglio 1961)

di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato

Do lettura del terz'ultimo comma dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 37 »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22, il quale, in seguito alla modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 22.

(*Elenchi annuali di contribuzione*)

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale, indicando, per ciascun agente, lo ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20

Nell'elenco stesso saranno altresì indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo

Entro il 30 giugno dello stesso anno, lo elenco è trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto è previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, è tenuta al pagamento di una penale di lire 1.000

per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000

Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Unitamente all'elenco sono trasmesse allo Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 20 che la azienda corrisponde al dipendente personale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunicherà all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21.

L'azienda darà notizia della comunicazione dell'Istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 37

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omissso l'invio saranno desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende.

La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 23 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 23.

(Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 24 e 25 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 24.

(Adeguaamenti periodici delle pensioni)

La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avrà subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni, con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate in relazione all'intera percentuale di variazione al verificarsi della quale sarà disposto l'adeguamento stesso.

Art. 25.

(Prosecuzione volontaria della contribuzione)

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purchè vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

Do lettura del primo comma dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, il quale, in seguito alla modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 26

(Determinazione della misura del contributo volontario)

Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto, 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 29 ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 27, il quale, in seguito alle modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 27.

(Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi)

Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2,

Do lettura degli articoli 28, 29 e 30 non modificati dalla Camera dei deputati. secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto, 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza

In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 29.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 28, 29 e 30 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari)

Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purchè versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione)

Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

In tale caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di reversibilità.

Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente articolo 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 30.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omissso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435)

Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari

10^a COMMISSIONE (Lav, emigr., prev. soc.)50^a SEDUTA (19 luglio 1961)

a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Do lettura dell'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 31

(Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo)

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di concorso dello Stato, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 35.

F I O R E . Pur dichiarando che voterò a favore del disegno di legge in discussione, non posso fare a meno, tuttavia, di sollevare

alcuni rilievi critici per quanto riguarda la nuova formulazione dell'articolo 31.

La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato incostituzionale l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che escludeva il diritto a due pensioni, per eccesso di delega da parte del Governo: pertanto, ritengo che dovrebbe rientrare in vigore la legge precedente.

Nonostante ciò, sia pure mediante una diversa formulazione, viene nuovamente inserita nell'articolo 31 quella norma che la Corte ha dichiarato incostituzionale.

A tal proposito, annuncio fin d'ora che vi sarà una seria battaglia e che presenteremo a tale scopo un disegno di legge, in quanto riteniamo assolutamente scandaloso ed offensivo nei confronti della Corte costituzionale un tale modo d'agire.

Come gli onorevoli colleghi sanno, sono stato proprio io a sollecitare l'approvazione del presente disegno di legge e, pertanto, annuncio il mio voto ad esse favorevole; ma, ripeto, ritengo che sia una cosa veramente grave mettere nel nulla una deliberazione della Corte costituzionale.

V A R A L D O . Ho l'impressione che il senatore Fiore non abbia tenuto presenti le dichiarazioni rese dal Sottosegretario di Stato, il quale ha detto che la Corte costituzionale ha impugnato il citato articolo 27 non per quanto si riferisce al merito, alla sostanza, ma semplicemente per il fatto che si è riscontrato un eccesso di delega.

F I O R E . La situazione era la seguente: con la legge precedente, qualora il dipendente avesse acceso una assicurazione obbligatoria e fosse riuscito a versare un numero di contributi tale da poter godere della pensione della previdenza sociale, avrebbe potuto senz'altro ricevere le due pensioni. L'articolo 27 del citato decreto, al contrario, stabilì che, costoro avevano diritto solo ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato.

10^a COMMISSIONE (Lav, emigr., prev. soc.)50^a SEDUTA (19 luglio 1961)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione e, pertanto, è inconcepibile che lo stesso concetto dell'articolo 27 venga reintrodotta nell'articolo 31 del presente disegno di legge.

Noi, in tal modo, veniamo presi per il collo, in quanto al momento attuale abbiamo tutto l'interesse ad approvare comunque e sollecitamente il provvedimento in discussione.

V A R A L D O . Se ho ben inteso quanto ha detto il rappresentante del Governo, la Corte costituzionale ha riconosciuto che vi è stato un eccesso nell'esercizio della delega, ed ha, quindi, giudicato incostituzionali quegli articoli formulati oltre le possibilità consentite dalla delega.

Se le cose sono in questi termini, nulla vieta che noi possiamo deliberare anche ripetendo quello che era stato il contenuto dell'articolo impugnato di incostituzionalità, in quanto noi oggi non deliberiamo in forza di una delega superandone i limiti ma esclusivamente con la nostra autonomia e primogenita autorità nel deliberare.

D E B O S I O . Desidero solo esprimere la mia adesione ai principi espressi dal senatore Varaldo.

L'intervento del senatore Fiore è derivato dal fatto che egli non era presente quando l'onorevole rappresentante del Governo ha dato chiare spiegazioni intorno al problema sollevato.

La norma è precisa, legittima e costituzionale, nè la Corte costituzionale potrebbe porla nel nulla.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle

condizioni previste dall'articolo 29 si applicano le disposizioni del successivo articolo 35 »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32, il quale, in seguito alla modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 32.

(Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi)

In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 29 si applicano le disposizioni del successivo articolo 35.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 34 »

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 33, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 33

(Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi)

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (19 luglio 1961)

conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 34.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 34.

(Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante)

L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge.

Do lettura del primo comma dell'articolo 35 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 25 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 35, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 35.

(Liquidazione della posizione assicurativa)

Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 25 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresì diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia trascorso.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I superstiti di iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di reversibilità a carico del Fondo, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di reversibilità.

In tal caso il Fondo trasferirà all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo.

L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 36, 37 e 38 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

(Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

Un funzionario del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

Art. 37.

(Ricorsi e termini per la loro presentazione)

Salvo quando disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro 90 giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai

10^a COMMISSIONE (Lav, emigr., prev. soc.)50^a SEDUTA (19 luglio 1961)

precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Do lettura della allegata Tabella non modificata dalla Camera dei deputati:

TABELLA DI RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI

Anno di liqui- dazione	Coefficiente di rivalu- tazione
1919	2,75
1920	2,75
1921	2,75
1922	2,70
1923	2,70
1924	2,70
1925	2,65
1926	2,65
1927	2,45
1928	2,40
1929	2,40
1930	2,30
1931	2,30
1932	2,30
1933	2,30
1934	2,15
1935	2,15
1936	2,10
1937	2,10
1938	1,90
1939	1,90
1940	1,75
1941	1,70
1942	1,65
1943	1,60
1944	1,50
1945	1,45
1946	1,40
1947	1,35
1948	1,30
1949	1,25
1950	1,25
1951	1,20
1952	1,15
1953	1,10
1954	1,02

F I O R E . Il presente disegno di legge ha una lunga storia che risale ad una agitazione fatta nel Paese da parte delle organizzazioni interessate e ad alcuni incontri in sede ministeriale avvenuti per parecchi anni consecutivi e finalmente conclusi nel giugno dell'anno passato.

Il disegno di legge fu presentato poi anche con molto ritardo e, malgrado le lacune che conteneva (anche perchè il disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento non corrispondeva all'accordo raggiunto in sede ministeriale), noi, pur facendo le nostre osservazioni in sede di discussione, demmo il nostro voto favorevole alla approvazione del provvedimento stesso, perchè i benefici che esso comportava erano, e sono tuttora, attesi da migliaia di pensionati, i quali hanno già superato quasi tutti l'età di 70 anni.

Mentre quando il disegno di legge venne discusso presso il Senato, il Governo (rappresentato dal ministro Sullo e dal Sottosegretario Pezzini) fu favorevole alla soppressione dell'articolo 23, ora presso la Camera dei deputati è avvenuto che detto articolo è stato nuovamente introdotto nel provvedimento.

M I L I T E R N I , *relatore*. Per la verità, il Ministro fece allora le sue riserve.

F I O R E . Evidentemente è stata la diligenza del ministro Taviani a fare in modo che l'articolo 23 fosse di nuovo introdotto. Non è tuttavia l'articolo 23 che a noi interessa poichè sappiamo che quando si integrano i bilanci di esercizio delle aziende, praticamente si vengono ad integrare anche le contribuzioni che le aziende versano a favore degli operai. La questione che ha destato il nostro interesse è relativa all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 813, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale perchè eccedente la delega data al Governo.

Ora, senatore Varaldo, le dichiarazioni da lei fatte in riferimento a quanto aveva detto in precedenza il rappresentante del Governo, non hanno alcun peso, perchè la Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzio-

nale tutto il decreto n. 818, ma esaminandone i vari articoli per ora ne ha dichiarato incostituzionali solo cinque.

Noi dobbiamo rispettare le decisioni della Corte costituzionale

Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una legge o un articolo, la Costituzione stabilisce che tornano in vigore le leggi precedenti sul determinato argomento.

Io, autoferrotranviere che ho prestato servizio già presso altre aziende e quindi acceso una assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, ho diritto alla pensione a carico del Fondo speciale. Per aver ultimato i contributi o aver fatto la prosecuzione volontaria, ad un certo momento, andando in pensione come autoferrotramviere ho diritto alla pensione come appartenente a questa categoria ed in più, avendo perfezionato anche la pensione della Previdenza sociale, ho diritto ad una seconda pensione.

Interviene a questo punto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 818, che stabilisce che non si possono avere due pensioni, ma solo un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato.

La Corte costituzionale ha stabilito che il Governo non poteva emanare una disposizione simile.

MILITERNI, *relatore*. Il Governo non poteva farlo, ma il Parlamento sì

BITOSSÌ. Allora volete togliere una parte della pensione spettante ai pensionati.

FIORE. Ora introducendo di nuovo questa norma nel presente disegno di legge, che, come voi sapete, abbiamo interesse venga approvato al più presto, non solo offendetes la Corte costituzionale, ma, a mio avviso, non agite correttamente neppure dal punto di vista legislativo.

Potevate presentare un altro disegno di legge in merito a tale questione, ne avremmo potuto discutere; ma introdurre così di straforo una norma del genere non è lecito.

Per queste ragioni, pur votando a favore del presente disegno di legge...

VARALDO. Vota a favore, senatore Fiore?

FIORE. Voto a favore del disegno di legge.

BITOSSÌ. Voi scherzate sulla miseria e sulla fame dei pensionati; siete senza coscienza, altrimenti non togliereste poche decine di migliaia di lire a degli indigenti quali sono i pensionati!

PRESIDENTE. Mi dispiace, non dovete interrompere in questo modo.

FIORE. Comunque, onorevole Presidente, desidero precisare al senatore Varaldo che, pur avendo votato contro l'articolo 31 introdotto dalla Camera dei deputati, sono costretto a votare a favore del disegno di legge nel suo complesso, perchè è molto atteso dalla categoria. Avete introdotto questa norma di straforo, come dei ladruncoli!

VARALDO. Questo non lo possiamo sentir dire, oltre tutto non l'abbiamo introdotta noi!

FIORE. Chiedo al rappresentante del Governo e ai colleghi della maggioranza se sono disposti a firmare un disegno di legge che ripristini il concetto della decisione della Corte costituzionale, che abolisca, cioè, la norma dell'articolo 27 del decreto presidenziale n. 818.

Non potevate introdurre una simile norma in questo disegno di legge; offendetes gli interessi precostituiti dei pensionati.

PRESIDENTE. Non è stata introdotta da noi, senatore Fiore!

FIORE. Siete stati voi a presentare il disegno di legge formulato in questo modo, perchè sapete che siamo obbligati a votare a favore per non ledere gli interessi dei vecchi pensionati.

Esprimiamo, pertanto, voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esa-

me, con questa precisa protesta fatta nei confronti del Governo e della maggioranza.

Z A N E. Propongo di rinviare l'approvazione ad altra seduta, per studiare a fondo la questione costituzionale.

P R E S I D E N T E. Senatore Fiore, debbo ancora una volta riprenderla per il suo comportamento.

F I O R E. Fate in modo che non avvengano cose di questo genere e allora non alzeremo la voce!

P R E S I D E N T E. Non confondiamo, senatore Fiore; è stato l'altro ramo del Parlamento che ha introdotto la norma tanto discussa. L'avverto, però, che se ancora si comporterà in tal modo, dovrò sospendere la seduta.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Di questa preoccupazione si fecero interpreti alcuni deputati i quali rilevarono, appunto, il pericolo che, mantenendo nell'articolo 31 del disegno di legge in esame la citazione dello articolo 27 del decreto presidenziale dichiarato incostituzionale, questo avrebbe potuto inficiare di incostituzionalità tutto il provvedimento.

All'ultimo momento, venne quindi presentato un emendamento che il Governo, per una ragione di termini, fu costretto a far proprio; tale emendamento posto in votazione venne approvato alla Camera dei deputati.

Ora, però, se il disegno di legge in esame aveva in sé questo tarlo, non comprendo per quale ragione non si sia ad esso rimediato prima, come vorrebbe adesso il senatore Fiore.

F I O R E. Per la semplice ragione che la deliberazione della Corte costituzionale si è avuta quando il disegno di legge era già stato approvato dal Senato.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comunque

se la Commissione ritiene opportuno sospendere l'approvazione del disegno di legge, il Governo non ha nulla in contrario.

D E B O S I O. Protesto energicamente, anzitutto, contro le insinuazioni fatte nei confronti della maggioranza dal senatore Fiore.

È opportuno tenere presente che il testo già approvato dal Senato venne modificato dalla Camera dei deputati e che in tale sede l'emendamento in questione fu approvato all'unanimità.

Ora, per quanto si riferisce all'atteggiamento assunto in questa sede dall'opposizione, desidero rilevare che il Parlamento, allorché la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma legislativa, è tenuto a disciplinare *ex novo* la materia.

Le leggi vengono emanate dal Parlamento e non dalla Corte costituzionale, senatore Fiore!

Desidero, inoltre, osservare che in questo caso l'annullamento della norma è avvenuto per vizio processuale, cioè per eccesso nell'esercizio della delega da parte del Governo e che, pertanto, sul merito dell'articolo la Corte non ha dato alcuna direttiva, nè si è pronunciata.

L'unica osservazione, invece, che è il caso di fare è che, oggi siamo chiamati a pronunciare su una disposizione in contrasto col nostro primitivo punto di vista, deliberazione che urge prendere per due ragioni: in primo luogo per il fatto che il provvedimento è molto atteso dagli interessati, in secondo luogo per il fatto che non incorre la minima incostituzionalità intorno alla stessa norma.

V A R A L D O. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge con animo assolutamente tranquillo e senza alcuna preoccupazione di andare contro gli interessi dei pensionati, dal momento che esso non è, nella sostanza, che quello stesso già da noi precedentemente approvato.

Se gli onorevoli colleghi della sinistra avessero ritenuto tale articolo incostituzionale, in quanto tradiva gli interessi dei lavoratori, avrebbero dovuto esprimere il loro voto con-

trario nel momento in cui esso venne, posto in votazione per la prima volta al Senato.

Pertanto, poichè questo non è stato fatto ed il principio in esso contenuto è stato accettato di conseguenza da tutti, è logico che lo stesso principio venga riconosciuto ancora in questa occasione.

VALLAURI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge in esame perchè non intendo assolutamente accettare una lezione sulla mia coscienza.

MONALDI. Dichiaro di votare a favore del disegno di legge in esame.

Il problema posto dai nostri colleghi della sinistra è un problema del tutto contingente, almeno per quanto riguarda l'attuale provvedimento; anzi, a mio avviso, addirittura marginale, in quanto l'articolo 31 non fa che ribadire e convalidare uno stato di fatto esistente, senza implicare nulla di nuovo o di diverso.

Tuttavia, come gli onorevoli colleghi sanno, il tema delle pensioni è un tema che dovrà essere in gran parte soggetto a revisione, sia per quanto si riferisce ai minimi di pensione, alla reversibilità, come pure per quanto si riferisce all'età del pensionamento, agli adeguamenti, all'omogeneizzazione e così via; non ci mancherà modo, pertanto, di esaminare e risolvere anche questo aspetto particolare.

Al momento attuale, infatti, non vengono concesse due pensioni, ma semplicemente una parte della pensione previdenziale da aggiungersi all'altra; è evidente, quindi, come la norma in questione non innovi nulla, nè introduca alcun nuovo principio.

Naturalmente, anche io mi sentirei profondamente offeso se i nostri colleghi dell'opposizione avessero davvero voluto dare alle parole che hanno pronunciate il significato che esse hanno, ma voglio rifiutarmi di pensare una cosa del genere. In considerazione dei motivi suesposti, dichiaro di votare con tutta tranquillità di coscienza a favore del disegno di legge in discussione.

DIPRISCO. Il voto della nostra parte politica sul presente provvedimento è

favorevole, tuttavia le osservazioni che sono state fatte dal senatore Fiore devono essere da noi poste in giusta collocazione, in quanto effettivamente, in seguito alle varie sentenze, della Corte costituzionale nei confronti del decreto n. 818, vi è in materia una carenza legislativa.

È necessario, infatti, tenere presente che colui il quale sia stato ligio alle indicazioni date dalla Previdenza sociale ed abbia, di conseguenza, interrotto i versamenti, si trova ad essere svantaggiato nei confronti di quelli che, al contrario, hanno protestato ed hanno presentato ricorso.

È qui che si verifica la carenza maggiore da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È evidente che noi siamo costretti ad approvare il provvedimento in esame, ma non possiamo non rilevare come al riguardo vi sia una grave carenza legislativa e una seria responsabilità politica.

SIMONUCCI. Desidero aggiungere a quanto è stato detto dal senatore Di Prisco soltanto alcune brevi considerazioni.

Sono informato, ad esempio, che a Perugia alcuni impiegati hanno ottenuto dalla I.N.P.S., dopo le decisioni della Corte costituzionale, di versare i contributi volontari arretrati in modo da arrivare ai quindici anni ed avere diritto così alla pensione; appare chiaro, pertanto, che l'Istituto della previdenza sociale ha accolto il principio che è stato stabilito dalla Corte costituzionale.

Ora, allo stato delle cose, ritengo che sia assolutamente necessario approvare il presente disegno di legge per venire incontro alle esigenze dei pensionati; tuttavia vorrei suggerire una iniziativa che, ove fosse accolta, dimostrerebbe la buona volontà di tutti. Proporrei, pertanto, di approvare unanimemente il provvedimento, prendendo nel contempo l'impegno di sottoscrivere un disegno di legge da presentare al Senato il più presto possibile, in base al quale si sopprimesse l'articolo 31 o, comunque, lo si modificasse nel senso più favorevole agli interessati.

Solo in questo caso non si potrebbe parlare di malafede, mentre nel caso contrario i nostri dubbi sarebbero assolutamente legittimi!

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)50^a SEDUTA (19 luglio 1961)

D I G R A Z I A . È la prima volta che si arriva nella nostra Commissione a questi eccessi, che vorrei chiamare parolai, in quanto anche io penso che i colleghi della sinistra non abbiano voluto attribuire alle parole pronunciate il peso grave che esse avrebbero effettivamente.

Esprimo il mio profondo dolore per questo fatto che è venuto a guastare l'armonia che ha sempre regnato in questa Commissione, per lo meno da tre anni a questa parte, da quando cioè io ho avuto l'onore di farne parte.

Desidero, comunque, far rilevare agli onorevoli colleghi che noi non siamo affatto contrari a concedere due pensioni, in quanto anche noi amiamo e stimiamo questi lavoratori, partendo anzi dal presupposto della fratellanza, dell'amore e del riconoscimento della personalità umana, ma che il momento attuale è tale che perdere ancora dell'altro tempo significherebbe aggravare ulteriormente la posizione di questi pensionati.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno approvare al più presto il disegno di legge, senza per questo escludere la possibilità di considerare più attentamente la questione e di cercare di risolverla in seguito nel migliore dei modi possibile.

Propongo questo al fine di far ritornare fra noi quel senso di stima reciproca e di comprensione che ha sempre caratterizzato la 10^a Commissione del Senato.

Z A N E . Mi sono già permesso di interrompere la discussione per chiedere all'onorevole Presidente se non ritenesse opportuno sospenderla, in quanto non avvertivo quel clima di serenità necessario per poter esaurire con pacatezza l'esame del presente disegno di legge.

Sono ancora di questo parere, anche perchè, in seguito a quanto è stato detto nel corso della discussione, vorrei ulteriormente approfondire la questione e vedere come sia formulato il giudizio della Corte costituzionale su tale materia tanto importante.

Dal momento che, inoltre, mentre si sta approvando un provvedimento, già si parla dell'eventuale presentazione di un ulteriore disegno di legge che lo modifichi, dichiaro

che in tali condizioni non mi sento di votare nè a favore, nè contro il disegno di legge e che, pertanto, mi asterrò dalla votazione.

B I T O S S I . Si è detto che approvare o meno il presente disegno di legge rappresenti un problema di coscienza; se fosse stato possibile, infatti, sopprimere l'articolo 31, in base al quale si vengono a sottrarre molti denari a dei vecchi lavoratori, ritengo che saremmo stati tutti contenti, almeno noi senatori che già in precedenza abbiamo dimostrato di voler discutere il provvedimento in un clima di serenità e di tranquillità tendente ad accelerare l'iter del disegno di legge.

Molti di questi pensionati muoiono senza avere avuto la gioia e la soddisfazione di vedere coronata dal successo la lotta da tempo intrapresa per migliorare le loro condizioni di pensione.

È un problema di coscienza che, forse, non è realmente da imputare ai componenti della 10^a Commissione che costituiscono la maggioranza, in quanto anche essi, come noi, si trovano nella necessità di dover forzatamente approvare al più presto il disegno di legge per evitare che le già tristi condizioni dei pensionati si aggravino ancora maggiormente.

Il senatore Fiore, con una espressione forse un po' azzardata, ha detto che sembra di essere di fronte ad uno che abbia rubato e che sia fuggito per non dover essere costretto a pagare le conseguenze dell'atto compiuto, per il fatto che alla vigilia della chiusura del Senato siamo costretti a compiere un atto — anche noi, infatti, approveremo il disegno di legge —, che non vorremmo compiere, solo per non peggiorare ulteriormente tali disastrose condizioni dei pensionati.

Tuttavia, è necessario tenere presente che i nostri e i vostri colleghi della Camera dei deputati, i quali avrebbero potuto farlo, non hanno eliminato l'articolo 31 inviandoci il disegno di legge, per così dire, purificato, onde non metterci in questa tragica situazione; quando si parla di problema di coscienza, si parla anche di problema di responsabilità politica, in quanto tutti insieme, in una determinata linea politica, prendiamo determinate decisioni.

Permettetemi, per dimostrare come sia strano che i nostri colleghi deputati non abbiano provveduto a risolvere la difficoltà presentatasi, di considerare lo sgretolamento progressivo del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. L'I.N.C.A., Istituto nazionale confederale di assistenza, che io ho l'onore di presiedere, è ricorso alla Corte costituzionale per eliminare alcuni aspetti di detto decreto; nel volgere di un paio d'anni questo è stato quasi tutto sbocconcettato, articolo per articolo, in quanto considerato incostituzionale. Poichè le sentenze della Corte costituzionale hanno vigore dal giorno in cui vengono promulgate e non hanno retroattività, si è venuta a determinare proprio quella situazione particolare che il collega Di Prisco ha segnalata poc'anzi; coloro, cioè, che sono stati ossequienti a quanto è stato loro detto, non percepiscono nulla; gli altri, viceversa, percepiscono il sussidio di disoccupazione anche se sono stati licenziati un anno fa.

Per evitare tale incongruenza e per cercare di eliminare tali illegalità, il ministro Sullo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge che dà facoltà di concedere il sussidio di disoccupazione a tutti quei pensionati che hanno raggiunto il sessantesimo anno di età e che sono stati licenziati in questi ultimi anni.

Ora, onorevoli colleghi, mentre il Ministro Sullo rimedia con un suo progetto di legge ad un'incongruenza rilevata dalla Corte costituzionale, noi, in questa sede, o se volete nella sede della Camera dei deputati, malgrado la riconosciuta incostituzionalità dell'articolo relativo alle pensioni, riconfermiamo in questo disegno di legge, a così breve distanza di tempo, una disposizione che dovrebbe essere, invece, eliminata.

Non dico che ci sia un latrocinio, perchè le parole grosse sono sempre brutte, ma ci si trova in questa situazione veramente dolorosa: ci sono dei lavoratori che hanno pagato dei contributi regolarmente per tanti anni, hanno maturato il diritto alla pensione per questa opera di mutualità che essi stessi si sono creata, mentre poi interviene il Governo a stabilire che si ha diritto solo al

20 per cento dell'ammontare dei contributi base.

Si tratta di una pensione maturata! È un problema di coscienza o no?

Onorevoli colleghi, chiudo questo mio intervento e mi auguro che si chiuda anche la discussione su questo disegno di legge che ha avuto un *iter* lungo e doloroso. C'è stato un palleggio di responsabilità per l'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati e oggi ci troviamo alla vigilia delle vacanze estive con questi lavoratori che sollecitano l'approvazione del presente disegno di legge.

Siamo costretti ad esprimere il nostro voto favorevole, tuttavia non solamente noi, ma anche tutti voi, dovete rendervi conto che sarebbe stato molto meglio non introdurre una norma che toglie ai pensionati quanto spetta loro per diritto.

MILITERNI, *relatore*. Non ripeterò quanto finora è stato detto, ma come relatore del disegno di legge invito i colleghi ad approvarlo all'unanimità.

Sono costretto a ricordare ai colleghi della Commissione che in sede di preparazione degli emendamenti al presente disegno di legge, il relatore è stato in continuo contatto con tutti i settori della Commissione. I senatori Barbareschi e Fiore mi daranno atto di questo; e l'articolo 31 che in questo momento ha suscitato da parte dei colleghi della sinistra apprezzamenti e critiche (anche con espressioni che indubbiamente oltrepassano la misura di un cordiale linguaggio parlamentare), che sono per me una sorpresa, è stato concordato nella sostanza con i colleghi Fiore e Barbareschi.

Per quanto concerne la proposta avanzata dal senatore Simonucci di presentare a breve scadenza un disegno di legge, come relatore, non posso pronunziarmi favorevolmente per una semplicissima considerazione. Si è parlato di decurtazione arbitraria; perchè non vediamo in un provvedimento di tal genere un invito alla solidarietà?

Noi vorremmo dare tre, quattro, cinque pensioni o una veramente al livello vitale, necessario, utile, ma non dobbiamo dimenticare che siamo in un Paese dove purtroppo

c'è molta gente che non ha alcuna pensione, c'è molta gente che non ha lavoro.

Sdrammatizziamo il contenuto di questa norma e collochiamola nella prospettiva generale, nello sviluppo della situazione previdenziale in Italia, e votiamo a favore di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti, Vallauri e Dè Unterrichter: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Come certamente ricorderete, la discussione del presente disegno di legge fu rinviata perchè il senatore Fiore aveva espresso il desiderio di esaminare gli emendamenti presentati dal relatore.

F I O R E. Ho esaminato gli emendamenti presentati dal senatore Venudo al disegno di legge e non vi nascondo che, a mio avviso, era preferibile che gli articoli rimanessero nel testo formulato dal senatore Benedetti.

Avevo chiesto al senatore Venudo se, qualora le riserve non fossero state sufficienti per la maturazione della pensione, dovesse intervenire lo Stato, i lavoratori, oppure il famoso fondo adeguamento pensioni. A questa richiesta gli emendamenti Venudo non danno alcuna risposta.

Inoltre, ho esaminato attentamente tutti gli emendamenti comparandoli con i singoli articoli.

Per quanto concerne l'articolo 1 sono favorevole al nuovo testo proposto dal relatore.

In merito all'articolo 2, mentre il testo del senatore Benedetti nel secondo comma stabiliva che « ove non si faccia luogo all'applicazione del precedente comma, i periodi di iscrizione predetti sono da considerare come periodi di contribuzione all'assicurazione facoltativa regolata dall'articolo 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni », il senatore Venudo propone di sopprimere interamente questo comma e non indica quale sarà la destinazione di questi contributi versati. Sono, pertanto, del parere che sia opportuno ripristinare il secondo comma dell'articolo 2 del testo formulato dal senatore Benedetti.

Nell'articolo 3, giustamente il senatore Benedetti sottolineava che il trattamento previdenziale previsto dalla convenzione speciale ha carattere sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, mentre il senatore Venudo, nel nuovo testo formulato, elimina completamente tale carattere sostitutivo; occorre sottolineare invece che esso ha la sua importanza, in quanto sta ad indicare che l'assicurazione non ha carattere integrativo.

Inoltre, sempre nell'articolo 3, il senatore Venudo sopprime gli ultimi due commi e così facendo, viene ad eliminare qualsiasi garanzia nei confronti di coloro che appartengono a categorie non soggette ad altro trattamento di previdenza obbligatoria e, nello stesso tempo, viene ad addossare ai vecchi Enti la conservazione a titolo di trattamento integrativo delle eventuali maggiori prestazioni derivanti da dette convenzioni.

È stabilito, infatti, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 5 proposto dal relatore: « Qualora le convenzioni dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge garantiscano un trattamento più favorevole di quello delle forme di previdenza istituite per legge, nelle quali gli iscritti e i pensionati sono trasferiti ai sensi del precedente articolo 2, gli Enti sono tenuti ad assicurare a proprio carico ai rispettivi dipen-

denti pensionati o in attività di servizio la conservazione, a titolo di trattamento integrativo, delle maggiori prestazioni derivanti dalle predette convenzioni, utilizzando le eventuali disponibilità residue di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 ».

Questo è senz'altro giusto, ma appunto per tale ragione il senatore Benedetti, nel testo del suo disegno di legge, stabiliva al penultimo comma dell'articolo 3: « In ogni caso i beneficiari di prestazioni liquidate in applicazione delle preesistenti convenzioni conservano il diritto di continuare a percepire, a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle altre gestioni di previdenza, l'eventuale maggiore prestazione che ad essi compete secondo le norme della convenzione scaduta ».

A me pare che la dizione proposta dal senatore Benedetti fosse più chiara, in quanto secondo il testo del senatore Venudo si verrebbero ad avere due pensioni, quella della Previdenza sociale e quella integrativa da parte del vecchio Ente.

Ora, pertanto, non comprendo per quale ragione mentre si afferma che si vogliono sopprimere le convenzioni con tali Enti, si venga a permettere che gli assicurati continuino ad avere dei rapporti con essi, oltre che con la Previdenza sociale; a mio avviso, è più logica la formulazione del disegno di legge originario, secondo il quale l'eventuale maggiore prestazione resta sempre a carico della sola Previdenza sociale.

Tuttavia, nè l'una nè l'altra formulazione rispondono alla domanda che ho posta all'inizio del mio intervento e cioè: nel caso in cui non vi fosse la possibilità, attraverso la massa contributiva versata, di dare all'assicurato la pensione della previdenza sociale, vi è una integrazione da parte dello Stato che consente all'assicurato stesso di raggiungere il diritto alla pensione?

Nel testo del senatore Benedetti, almeno, è prevista una scappatoia: infatti, nel secondo comma dell'articolo 2 è detto: « Ove non si faccia luogo all'applicazione del precedente comma, i periodi d'iscrizione predetti sono da considerare come periodi di contribuzione all'assicurazione facoltativa regolata

dall'articolo 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ». Nel testo del senatore Venudo, al contrario, non è prevista neanche quella.

Non è certo l'entità della spesa che può spaventare!

Io sollevo solo una questione di principio; se, infatti, si eliminano le assicurazioni facoltative, è necessario stabilire una integrazione a carico dello Stato, poichè altrimenti impediremmo a questi assicurati di raggiungere il diritto al godimento della pensione, nonostante i contributi già versati.

V E N U D O , *relatore*. L'impostazione degli emendamenti da me proposti si basa su un duplice criterio: riportare i lavoratori sotto il regime dell'assicurazione generale obbligatoria e assicurare la conservazione dei trattamenti che, eventualmente, siano per loro, nel momento attuale, più favorevoli.

Ora, per quanto riguarda il primo punto — portare cioè i lavoratori sotto il regime dell'assicurazione generale obbligatoria —, a seguito della generalizzazione e dell'intensificazione della tutela assicurativa è venuto meno ogni valido motivo perchè persone legate da rapporti di lavoro dipendente si trovino al di fuori del loro attuale sistema obbligatorio di pensione. La dichiarazione di decadenza viene limitata solo alle convenzioni sostitutive dell'assicurazione obbligatoria nei rapporti di dipendenza, ritenendosi tuttora valide le funzioni delle convenzioni a carattere integrativo che operano nell'ambito dell'assicurazione facoltativa, in conformità alle precedenti disposizioni.

Io mi sono attenuto in sostanza a questo principio: il trattamento delle forme obbligatorie di previdenza di cui al disegno di legge non potrà che essere conforme alle norme in vigore per la generalità dei lavoratori, non essendo ammissibili — almeno in linea di principio — condizioni discriminatorie in favore di singoli gruppi di lavoratori nell'ambito della previdenza generale. Quindi, alla conservazione delle maggiori prestazioni per gli iscritti alle convenzioni dichiarate decadute, i datori di lavoro dovranno provvedere at-

traverso l'istituzione di un trattamento integrativo. Ora, se esaminiamo gli articoli uno per uno, fermi restando i principii di mantenere i trattamenti di maggior favore e di dichiarare decadute solo le convenzioni sostitutive delle forme di previdenza obbligatoria, mi sembra che non vi sia una grande differenza tra il testo proposto dal senatore Benediti e quello proposto da me.

L'articolo 1 da me proposto, infatti, è pressochè simile a quello del disegno di legge. Il mio è forse più chiaro, essendovi elencate le convenzioni da considerarsi decadute. All'articolo 2 il primo comma è stato da me modificato nella prima parte in relazione alla modifica dell'articolo 1; nella seconda parte è rimasto immutato, salvo la precisazione che « i periodi di iscrizione ai predetti trattamenti sono riconosciuti validi agli effetti del diritto alle prestazioni dell'ordinamento previdenziale nel quale gli iscritti ed i pensionati sono trasferiti ai sensi del precedente comma, e della misura delle prestazioni stesse ». Il secondo comma è stato invece soppresso. Per quanto riguarda l'articolo 3, ho apportato modifiche esclusivamente formali al primo comma, ai fini di una maggior chiarezza; ho poi soppresso il terzo comma per le considerazioni prospettate circa la possibilità di ammettere prestazioni di maggior favore nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie. All'articolo 4, concernente il trasferimento dei mezzi finanziari delle singole gestioni, ho aggiunto le lettere a) e b), con le quali si calcola l'importo della copertura delle prestazioni secondo le norme dell'ordinamento previdenziale obbligatorio degli iscritti e si trasferisce tale importo dalla gestione decaduta alla forma obbligatoria di previdenza. È evidente che, se le disponibilità di ogni singola convenzione sono insufficienti ad assicurare la copertura delle prestazioni così come sono determinate, le differenze vanno a carico delle singole gestioni di previdenza obbligatoria.

F I O R E . La relazione unita al disegno di legge parla di un forte *deficit* formatosi in quasi tutte le gestioni convenzionarie, ragione per cui è chiaro che non si può contare sul loro aiuto.

V E N U D O , *relatore*. Il senatore Benediti mi ha chiesto di esaminare il testo emendato, ragione per cui non è escluso che si ritorni su alcuni argomenti.

L'articolo 5, al secondo e terzo comma da me aggiunti, stabilisce che « qualora le convenzioni dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge garantiscano un trattamento più favorevole di quello delle forme di previdenza istituite per legge, nelle quali gli iscritti e i pensionati sono trasferiti ai sensi del precedente articolo 2, gli Enti sono tenuti ad assicurare a proprio carico ai rispettivi dipendenti pensionati o in attività di servizio la conservazione, a titolo di trattamento integrativo, delle maggiori prestazioni derivanti dalle predette convenzioni utilizzando le eventuali disponibilità residue di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4. A tale fine gli Enti possono anche stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale in base all'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Infine, nel testo da me proposto, l'articolo 6 viene soppresso perchè assorbito dai succitati commi dell'articolo 5.

Ripeto quindi che il nuovo testo del disegno di legge è stato impostato sui seguenti due punti: primo, dichiarare decadute solo le convenzioni sostitutive delle forme di previdenza obbligatorie; secondo, assicurare in un modo o nell'altro agli interessati le maggiori prestazioni ammesse dalle convenzioni stesse.

B O C C A S S I . Poichè esiste una profonda discordanza fra quanto ha riferito il collega Fiore e quanto ha riferito il relatore, io ritengo che la migliore soluzione sarebbe quella di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in modo da approfondire meglio l'argomento.

D E B O S I O . Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che gli interessati attendono da tempo la pensione, ragione per cui il disegno di legge non deve subire ulteriori rinvii.

Gradirei inoltre sentire il punto di vista dell'onorevole rappresentante del Governo.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (19 luglio 1961)

V A R A L D O . A mio avviso un rinvio della discussione non pregiudicherebbe la situazione, tenuto presente che, per la sospensione dei lavori parlamentari, i nostri colleghi della Camera dei deputati non prenderanno certo in esame il provvedimento prima del mese di ottobre.

V E N U D O , *relatore*. Poichè, come dicevo dianzi, il senatore Benedetti desidera esaminare il testo da me presentato, non ho nulla in contrario ad un rinvio della discussione.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha nulla in contrario al rinvio della discussione sul provvedimento d'iniziativa parlamentare. Da un esame un po' affrettato da me condotto sul disegno di legge — la com-

petenza in materia non è infatti mia, ma del collega Pezzini — ho comunque potuto constatare come il disaccordo verta più sulla forma che sulla sostanza della norma, e come i principi da salvaguardare siano appunto quelli esposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Boccassi, a cui si sono associati altri colleghi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari